

Contratto per la determinazione del compenso professionale

Con il presente contratto il sig..prof. /ATA / la sig.ra/Prof.ssa (nome e cognome)

_____ C.F. _____

residente in _____, alla via _____

(di seguito per brevità il Cliente) ricevuta l'informativa sulla tipologia di ricorso per "**__RICOSTRUZIONE DI CARRIERA _____**" contro il M.I.M..

Il cliente dichiara di aver ricevuto l'informativa di cui all'art. 13, d.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni e acconsente al trattamento dei dati personali ad opera dei difensori, dei loro domiciliatari, colleghi e collaboratori di studio; - il cliente dichiara di aver ricevuto l'informativa che, nei limiti di cui all'art. 12, Il comma, del d.lgs. 231/2007 in materia di antiriciclaggio, gli avvocati sono obbligati a segnalare le operazioni sospette

CONFERISCE

all'avv. Domenico Naso (di seguito per brevità il Professionista) l'incarico di assistenza e difesa legale nella vertenza giudiziale contro M.I.M., avente ad oggetto: "**__RICOSTRUZIONE DI CARRIERA _____**".

PATTUISCE

con il predetto professionista, che accetta, il compenso per le prestazioni professionali come segue: Spese **pari ad € 00,00 (00)**.

Onorari: nella misura 10% (dieci PERCENTO) oltre oneri fiscali iva (22%) e cassa avvocati (4%) rimborso spese generali 15 % in caso di condanna del Ministero Istruzione (**success fee**). Il calcolo degli onorari verrà, pertanto, determinato in base al vantaggio economico lordo complessivamente raggiunto dal ricorrente, in relazione al valore economico ottenuto in forza della sentenza (**success fee**). Gli onorari liquidati in sentenza verranno inoltre riconosciuti a favore dello Studio quali antistatari senza concorrere a determinare la quota degli onorari di cui al punto precedente, alternativamente verranno calcolati gli onorari in base ai valori minimi previsti dal D.M. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni previsti dalla normativa vigente. Si fa, in ogni caso, esplicita riserva di cui all'art. 29 del codice deontologico.

Art. 45 – Accordi sulla definizione del compenso. Codice deontologico Forense E' consentito all'avvocato pattuire con il cliente compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, fermo il divieto dell'articolo 1261 c.c. e sempre che i compensi siano proporzionati all'attività svolta, **fermo il principio disposto dall'art 2233 del Codice civile.**

Termini di corresponsione del compenso:

L'avvocato si impegna ad emettere le richieste di pagamento/fatture secondo le seguenti scadenze

- 1) Onorari unicamente in caso di esito positivo del ricorso presentato e deciso dal Tribunale.
- 2) Il compenso come sopra pattuito viene ritenuto da entrambe le parti congruo e soddisfacente per l'incarico professionale conferito. L'avvocato è autorizzato dal cliente a farsi versare direttamente da controparte le spese legali poste a carico di quest'ultima ove riconosciute nella sentenza emessa dal Tribunale, in quanto potrà dichiararsi antistatario.

In caso di non accoglimento del ricorso il Cliente non dovrà versare alcun onorario allo Studio

In caso di revoca e/o rinuncia dell'incarico conferito ovvero di revoca dell'Iscrizione al Sindacato UIL il Cliente verserà gli onorari in base ai valori medi del D.M. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni Si fa, in ogni caso, esplicita riserva di cui all'art. 29 del codice deontologico.

Data _____

Firma Cliente

.....